



COMUNE DI SORTINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

COMUNE DI SORTINO
PROTOCOLLO GENERALE

25 MAR 1993 Estremi Spedizione alla C. P. C. Prot. N. <u>2382</u> Data <u>22.2.93</u>	CONSIGLIO COMUNALE Deliberazione N. <u>30</u> Data <u>15/2/1993</u>
--	--

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO L.R. 10/91

L'anno millenovecentonovantatré il giorno quindici del mese di Febbraio nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze. Il Consiglio Comunale, convocato dietro iniziativa del Sindaco ed invitati i Consiglieri con avviso notificato ai sensi dell'art. 48 del D. L. P. 29-10-1955, n. 6 sull'ordinamento degli Enti Locali, giusta relata del Messaggio Comunale, si è riunito con il seguente intervento risultante dall'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
SANZAFO Paolo	si		MANGANO Luigi	si	
BUCCHERI Luigi	si		GIANNINOTO Giuseppe		si
BRUNETTO Luigi	si		MOSCA Sebastiano	si	
SALONIA Concetto	si		MAGNANO Nunzia		si
GIGLIUTO Salvatore	si		SPATARO Carmelo	si	
BUCCHERI Vincenzo	si		MAGNANO Mauro	si	
MARINO Gaetano	si		MICELI Michele	si	
BASTANTE Vincenzo	si		DI MAURO Francesco	si	
MEZZIO Giuseppe	si		ADORNO Giuseppe	si	
TABACCO Vincenzo	si		GUGLIELMINI Giuseppe		si

Assegnati N. <u>20</u>
In carica N. <u>20</u>

Presenti N. <u>17</u>
Assenti N. <u>3</u>

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Ing. Buccheri Vincenzo

Assiste il Segretario Capo Dr. Salerno Antonino;

La seduta è pubblica ~~segreta~~ xxx

IL SINDACO PRESIDENTE

PASSANDO a trattare l'argomento posto al n° 17 dell'o.d.g. relativa all'oggetto proporre la consesso l'approvazione del Regolamento ai sensi della L.R. 10/91, tenuto conto di quanto esposto nel precedente punto 29.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta;

VISTO il regolamento redatto ai sensi della L.R. 10/91;

TENUTO conto dell'apporto costruttivo dei singoli consiglieri alla stesura definitiva del regolamento;

VISTA la delibera C.C. n°90 del 30/6/92;

VISTA la nota interlocutoria della C.P.C. n°27690 del 7/9/92;

VISTA la delibera C.C. n°150 del 19/11/92;

VISTA la delibera C.C. n°29 del 15/2/93;

VISTA la L. 10/91;

VISTA la Legge 48/91;

CONSTATATO che sulla proposta di deliberazione sono apposti i visti previsti dalla legge;

- il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

- il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità ai sensi dell'art.1, comma 1°, lett. i) della L.R. 48/91 hanno espresso parere favorevole;

VISTO il vigente O.R.E.L..

CON VOTI unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; dai n°17 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa il regolamento redatto in esecuzione alla L.R. 10/91 composto da n° 37 articoli e parte integrante del presente provvedimento.=====

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ART. 13 DELLA L.R. N°10 DEL 30.04.1991).-

C A P O I

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO

Il presente Regolamento detta le norme di attuazione dell'art.13 della L.R. 30.04.1991, n.10, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ed Enti Pubblici e Privati.-

ART. 2

DEFINIZIONI

Ai soli fini del presente Regolamento :

- a) per "concessione di sovvenzioni " : si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
- b) per "concessione di contributi" : si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari" : si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione.

In particolare si intende:

-per "sussidio" : un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;

-per "ausilio" : un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause

straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;

d) per "attribuzione di vantaggi economici" : si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

ART 3

INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI, CRITERI E DURATA DEI BENEFICI

La Giunta Comunale individua i destinatari dei benefici fra soggetti residenti nel Comune di Sortino ed ivi aventi sede legale ed operativa, quantificando la entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria, e per l'uso dei beni pubblici.-

I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purchè l'attività svolta nell'ambito Comunale risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine della città.-

In ogni caso i destinatari dei benefici di cui all'art. 2 possono essere:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc. ecc. non aventi personalità giuridica, la cui attività per la popolazione amministrata abbia rilevante importanza sociale.-

ART. 4

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le concessioni di cui al presente art. 2 sono erogate a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- Cultura
- Pubblica Istruzione
- Sport
- Attività ricreative e turistiche
- Attività economiche
- Assistenza

le concessioni dei benefici di cui agli articoli precedenti dovranno comunque essere concessi previo parere obbligatorio non vincolante delle Commissioni consultive competenti.-

Dette Commissioni sono: Consulta dello Sport (per il settore sportivo), Commissione Cultura (per il settore Cultura, P.I. e attività ricreative e turistiche), attività produttiva (per il settore attività economiche), Commissione Anziani (per tutti i casi non regolamentati da apposite leggi di settore).-

CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

ART. 5

NATURA DELLE "SOVVENZIONI"

Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio : la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.-

ART. 6

CARATTERE DELLE "SOVVENZIONI"

Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere :

a) straordinario : quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;

b) continuativo : quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.-

ART. 7

PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE "SOVVENZIONI"

Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata

e documentata.-

Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli Enti pubblici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

ART. 8

SOMMINISTRAZIONE DELLE "SOVVENZIONI"

Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

Con la richiesta di sovvenzione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.-

Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.-

CAPO III

BENEFICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

ART. 9

CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - PROCEDURA

Ai soggetti di cui all'art. 3 comma 3° possono essere concessi benefici di natura ordinaria a condizione che :

- a) - l'attività istituzionale perseguita risulti dallo statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;
- b) - nel caso di contributi ordinari gli interessati inoltrino al Sindaco, entro il 20 Settembre di ciascun anno, apposita istanza di concessione di

benefici per l'anno successivo, corredata dalla documentazione di cui alla lettera a) e da un documento illustrativo delle attività da svolgere, se necessario, secondo un calendario prefissato, dei risultati conseguiti e del curriculum;

c) - nella domanda di cui al sub. a) siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi e delle strutture di cui l'Ente o l'Associazione dispone.-

I benefici costituiti da contributi finanziari saranno erogati solo dopo che sarà pervenuta al Comune la documentazione relativa all'attività svolta ed ai risultati raggiunti : documentazione che, in particolare, dovrà evidenziare anche i contributi di cui alla lettera c) del precedente comma, al fine di una eventuale rideterminazione del contributo comunale nel caso in cui i contributi stessi non fossero stati previsti nel bilancio o nel programma presentato a suo tempo a corredo della domanda.- L'erogazione e l'entità del contributo sono subordinati all'esame del rendiconto finale presentato all'ufficio o settore competente ed all'attestazione dello stesso affinché la spesa sostenuta corrisponde alle finalità per cui il contributo è stato concesso. Inoltre l'Ufficio di Ragioneria esaminerà ed attesterà la regolarità del rendiconto e della documentazione allegata sotto il profilo fiscale e contabile. Il rendiconto, con le attestazioni di cui sopra con la relativa proposta di deliberazione per l'erogazione del contributo, ~~saranno~~ trasmessi dall'ufficio o settore competente alla Giunta per l'approvazione.

I benefici straordinari possono essere concessi anche a persone, a sostegno di singole iniziative, purchè tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse : in tal caso le istanze motivate possono essere presentate in qualunque periodo.

ART. 10

MANIFESTAZIONI VARIE

I contributi per manifestazioni nel campo della cultura, del turismo, delle attività ricreative, possono essere a domanda purchè la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti e sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno un mese prima della data fissata per l'effettuazione.-

Il contributo non potrà mai essere superiore al 70% dei costi effettivi e l'erogazione, da contenersi nella percentuale prefissata, sarà erogata solamente sulla base della documentazione da presentarsi, a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente incontrate.

ART. 11

FESTE RELIGIOSE

I contributi, da erogare per manifestazioni con le modalità di cui al presente art.10, determinati dalla G.M. in relazione alla disponibilità di bilancio, alla tradizione ed al programma preventivo e consuntivo della manifestazione.

ART. 12

SPORT E ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO

Il Comune di Sortino riconosce nella pratica sportiva e nell'utilizzazione del tempo libero, attività essenziali ed autonome per la formazione dell'uomo e per lo sviluppo sociale e civile della collettività ed a tal fine promuove le iniziative dirette a realizzare strutture e servizi idonei a garantire l'esercizio a tutti i cittadini.

ART. 13

Per il conseguimento dei fini di cui al superiore articolo, il Comune, attualmente ha la proprietà dei seguenti impianti sportivi :

- Campo di calcio;
- Campi di tennis e calcetto;
- Palestra Comunale;
- Palestre dei plessi scolastici;
- Tiro al piattello;
- Piscina;

ART. 14

Il Comune intende :

A - Dare un ordine sistematico alla concessione di :

- 1 - Contributi annuali alle società sportive che operano in campo agonistico (campionati di federazione);
- 2 - Strutture e personale adeguato per la preparazione dei giochi della gioventù nelle scuole dell'obbligo e per l'organizzazione di attività sportive;

ART. 15

Il contributo che il Comune di Sortino concede alle società sportive è inteso a consuntivo dell'attività svolta nell'anno solare o sportivo precedente. Per le società di nuova costituzione l'A.C. può concedere un contributo connesso alle spese sostenute per l'inizio attività.

A tal fine, le società che svolgono attività agonistica compresa tra il 1 Ottobre ed il 30 Giugno presenteranno domanda di contributo entro e non oltre il 20 Agosto di ogni anno; le società la cui attività agonistica copre in forma continuativa l'intero anno solare presenteranno domanda di contributo entro il 20 Settembre.

Le domande presentate successivamente alle date suddette si intendano rispettate.

ART. 16

Alla domanda di contributo devono essere acclusi i seguenti documenti :

- a) Certificato d'iscrizione e di completamento del campionato di pertinenza;
- b) Elenco dei giocatori che hanno partecipato al campionato;
- c) Atto notorio nel quale si dichiara la composizione del nucleo dirigente, i contributi eventualmente ricevuti da altri enti, l'ammontare di eventuali sponsorizzatori e le singole quote associative;
- d) Bilancio consuntivo ufficiale;
- e) Elenco analitico delle spese sostenute con pezze giustificative in originale o copia autentica che saranno trattenute fino alla concessione del contributo;
- f) Elenco delle spese non documentate non superiori al 20% del totale.

I contributi ricevuti da altri enti e le sponsorizzazioni saranno considerati parte dell'attivo del rendiconto.

ART. 17

Il contributo non può superare il 60% delle spese specificate nei documenti contabili di cui all'art.16, lettere e), f) e sarà devoluto entro l'inizio del successivo campionato.

ART. 18

I atleti che partecipano in sport individuali a gare di carattere nazionale, e si svolgono fuori dalla Regione Siciliana, avranno diritto ad un contributo sulle spese sostenute e documentate.

Parziale rimborso spese per gli atleti che partecipano a campionati sportivi a carattere nazionale e internazionale;

4 - Parziale rimborso spese per le iniziative delle associazioni e cooperative che promuovono attività per occupare il tempo libero.-

B - Promuovere forme associative per incentivare l'attività sportiva ed impegnare il tempo libero.

Il contributo che il Comune di Sortino concede alle società sportive è inteso a consuntivo dell'attività svolta nell'anno solare o sportivo precedente. Per le società di nuova costituzione l'A.C. può concedere un contributo connesso alle spese sostenute per l'inizio attività.

A tal fine, le società che svolgono attività agonistica compresa tra il 1 Ottobre ed il 30 Giugno presenteranno domanda di contributo entro e non oltre il 20 Agosto di ogni anno; le società la cui attività agonistica copre in forma continuativa l'intero anno solare presenteranno domanda di contributo entro il 20 Settembre.

Le domande presentate successivamente alle date suddette si intendano rispettate.

ART. 16

Alla domanda di contributo devono essere acclusi i seguenti documenti :

- a) Certificato d'iscrizione e di completamento del campionato di pertinenza;
- b) Elenco dei giocatori che hanno partecipato al campionato;
- c) Atto notorio nel quale si dichiara la composizione del nucleo dirigente, i contributi eventualmente ricevuti da altri enti, l'ammontare di eventuali sponsorizzatori e le singole quote associative;
- d) Bilancio consuntivo ufficiale;
- e) Elenco analitico delle spese sostenute con pezze giustificative in originale o copia autentica che saranno trattenute fino alla concessione del contributo;
- f) elenco delle spese non documentate non superiore al 20% del totale, quali le spese derivanti da eventuali imprevisti non immediatamente documentabili e che comunque nel rendiconto finale non dovranno rientrare nella spesa prevista per l'intero contributo. I contributi ricevuti da altri Enti e le sponsorizzazioni saranno considerati parte dell'attivo rendiconto.-

ART. 17

Il contributo non può superare il 60% delle spese specificate nei documenti contabili di cui all'art.16, lettere e), f) e sarà devoluto entro l'inizio del successivo campionato.

ART. 18

Gli atleti che partecipano in sport individuali a gare di carattere nazionale, che si svolgono fuori dalla Regione Siciliana, avranno diritto ad un contributo sulle spese sostenute e documentate.

ART. 19

Al fine d'incentivare la pratica dell'educazione fisica nelle scuole dell'obbligo, il Comune fornisce i mezzi necessari alla partecipazione ai Giochi della Gioventù.

Il contributo in denaro sarà erogato, alla Direzione didattica richiedente che alla fine dell'anno scolastico darà il giusto rendiconto all'Assessorato alla P.I..-

ART. 20

Il Comune contribuisce alle iniziative delle associazioni locali che abbiano il fine di occupare il tempo libero e di elevare la qualità della vita nel nostro paese attraverso la pratica sportiva a livello dilettante, le iniziative culturali di circolo o associazioni, purchè destinate alla pubblica fruizione.-

ART. 21

L'associazione Pro Loco usufruisce di un contributo annuo per il finanziamento del programma annuo che dovrà essere approvato dalla G.M..-

Sarà fatto obbligo all'associazione di presentare entro e non oltre il 20 Settembre di ogni anno all'Assessorato Sport - Turismo e Spettacolo la previsione di spesa in ordine alle iniziative in armonia con i principi staturati.

La G.M. erogherà un contributo non superiore al 50% della previsione sempre che la stessa non sia finanziata da altri enti. Il rendiconto sarà reso entro il 30 Ottobre di ogni anno.-

Entro il 31 Dicembre la Pro Loco dovrà fornire all'Assessorato Sport - Turismo e Spettacolo il numero degli iscritti e la specifica degli organi direttivi.

ART. 22

Gli impianti sportivi di proprietà comunale potranno essere dati in concessione d'uso alle società sportive che ne faranno richiesta entro il 15 Settembre di ogni anno.

Nella concessione dovrà essere indicata la data d'inizio e di fine della stessa oltre agli orari d'uso.

Comunque la concessione non potrà essere di durata superiore ad 1 anno

agonistico, dovrà prevedere almeno 1 giorno alla settimana di totale disponibilità per le necessità dell'Assessorato competente.

Non potrà essere rilasciata concessione d'uso degli impianti sportivi Comunali a società che esigono per la pratica sportiva, il pagamento, di somme in danaro da parte degli utenti.-

ART. 23

Verificandosi la disponibilità degli impianti, l'A.C. concederà alle società privati di cui all'ultimo comma dell'art. 23 l'uso di detti impianti, previo il versamento di eventuale cauzione con addebito delle spese di manutenzione.-

L'A.C. al fine di incrementare le attività sussidiarie nelle scuole dell'obbligo, contribuirà adeguatamente alla realizzazione di tutte le iniziative e dei programmi relativi che gli organi collegiali di competenza proporranno in tempo utile all'Assessorato P.I..-

ART. 24

L'Assessorato alla P.I. si riserva di attivarsi in termini ispettivi, revocando se ricorressero giustificati motivi, riconosciuti tali dalla G.M., sia il contributo che eventuali concessioni.-

ART. 25

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Tutti i contributi di cui sopra saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Municipale.-

CAPO IV

CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

ART. 26

FINALITA' DELLA CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

Con gli interventi di cui al presente capo, l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.-

Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.-

ART. 27

SOGGETTI BENEFICIARI DEI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI" - LIMITI.-

Possano usufruire dei sussidi ed ausili finanziari :

- a) le persone residenti in questo Comune;
- b) le persone soggiornanti in questo Comune anche se non residenti;
- c) gli stranieri e gli apolidi.

L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari dovrà essere preceduto dal parere dell'Assistente Sociale o Ufficio **Servizio Sociale**.-

ART. 28

PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEI "SUSSIDI" ED AUSILI FINANZIARI.

La concessione dei sussidi ed ausili finanziari è disposta con deliberazione di Giunta Comunale tenendo conto :

- a) della condizione dei soggetti beneficiari (handicappati, minori, anziani, indigenti, carcerati, extra-comunitari, tossicodipendenti ecc. ecc.);
- b) della tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento ecc. ecc.);
- c) dei risultati conseguiti.

(Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'Ufficio Econmato, previo parere Assistente Sociale).-

- d) del Regolamento Tipo dell'organizzazione dei servizi Socio-Assistenziali D.P.R. 9 del 28/05/87.

- Decreto Ass.to EE.LL. 04/12/91 (EX ENAOLI - ANMIL);

- Decreto Ass.to EE.LL. 29/01/92 (nuovi limiti di reddito per i servizi Socio-Assistenziali);

- Circolare Ass.to EE.LL. Gruppo 7° S.S. Prot. n.126 del 30/04/92(Legge 16) delle LL.RR. 87/81 -

16/86 - 33/91 - 22/86 - 27/90 - Assessorato Enti Locali - Circolare n.7 del 14/

3/1985 protocollo n.1689 e successive **modifiche ed integrazioni** e nuove disposi-

zioni nonchè della **Legge n.184 del 1984**.- - - - - ^P L'assistenza

economica, ogni forma di sovvenzione, aiuto economico, contributo, vengono

o/c

disciplinate secondo le norme e le direttive regionali di cui alla L.R. 9/5/86 n°22 e successivo Regolamento tipo D.P.R.S. 28/5/87 che si considerano integrate con il regolamento in oggetto; nello specifico punto d) art.28. Le predette direttive e norme regolamentari prevedono tre tipi di interventi:

- a) sussidi ordinari (assistenza continuativa);
- b) sussidi temporanei (assistenza temporanea);
- c) sussidi straordinari (assistenza straordinaria);

a) Per assistenza continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile pari alla differenza tra la quota base del minimo vitale, maggiorata di quota parte del canone di locazione di un alloggio e le risorse di cui dispone la persona che fa domanda.

L'assistenza in forma continuativa è concessa a tempo indeterminato con revisione semestrale.

b) Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre in presenza di situazioni personali e familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo è commisurato alla eccezionalità dell'intervento; non può essere comunque superiore al doppio della quota base del minimo vitale ed è finalizzata al superamento della situazione problematica.

c) Per assistenza economica straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare e tali da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica.

./.

contributo verrà erogato nella misura di £.500.000 per il capo famiglia più £.100.000 per ogni componente il nucleo familiare risultante dallo Stato di famiglia.

Il sussidio straordinario per onoranze funebri viene fissato nella misura massima di £.1.000.000.

Inoltre, l'applicazione e la realizzazione dei servizi di cui alla L.R. 20 05

3 pp.:

- d) assistenza domiciliare;
- h) soggiorni vacanze;
- i) assistenza abitativa;
- l) affidamento familiare e assistenza economica agli affidatari;
- m) interventi in favore di minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- n) interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti o aventi necessità di interventi diversi da quelli già previsti nella tipologia dei servizi Socio-Assistenziali;
- o) assegni personali in caso di affidamento od in conseguenza di dimissioni di minori, di anziani e di inabili già ricoverati;
- p) economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- q) assistenza post-penitenziaria;
- r) iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;
- s) altre forme di assistenza anche integrative, idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici e di inadeguata assistenza familiare, verranno regolamentati: dal regolamento in oggetto, dalle leggi di settore, dai successivi decreti che ne determinano l'accesso gratuito o la partecipazione al costo del servizio in riferimento alla posizione reddituale, dall'azione nei confronti degli obbligati per legge, dalle proposte provenienti da altri servizi Socio-Assistenziali o sanitari capaci di dare continuità all'erogazione del servizio, dall'organizzazione e programmazione dei servizi Socio-Assistenziali previa proposta alla Giunta Comunale dall'Ufficio del Servizio Sociale competente in materia.

In riferimento ai punti: e) centri diurni di assistenza e di incontro per minori, inabili ed anziani; f) comunità alloggio con albergo case protette per minori, inabili, anziani ed altri soggetti privi di assistenza familiare; g) centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, si rimanda ai regolamenti di ogni specifico comitato di gestione tali da garantire la volontà dei benefici di ogni singolo servizio.

~~2) Per quanto concerne la motivazione richiesta al punto secondo si rimanda al punto primo come nuovo elemento di giudizio.~~

IL SEGRETARIO COMITALE
(Salerno Dr. Antonino)



CAPO V

ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

ART. 29

SOGGETTI BENEFICIARI DI "VANTAGGI ECONOMICI"

Possano beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo :

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.-

ART. 30

SCOPO DELLA CONCESSIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.-

Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.-

ART. 31

NATURA DEL "VANTAGGIO ECONOMICO"

Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative :

A) al godimento di un bene comunale mediante :

la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;

la concessione di Sale Comunali per conferenze, convegni ecc..-

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

1 - pubblico trasporto;

2 - trasporto scolastico;

3 - mensa;

4 - attività sportive gestite dal Comune;

5 - assistenza domiciliare.

Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali Regolamenti Comunali per l'uso dei beni Comunali.-

ART. 32

PROCEDURE PER OTTENERE IL "GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE"

Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

a) dei motivi della richiesta;

b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

c) per le persone giuridiche : l'elenco degli amministratori;

d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc. gli scopi istitutivi.

2 - La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.

3 - Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

%

Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2°.-

4 - Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.

5 - In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.-

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALE

ART. 33

RIESAME DELLE SITUAZIONI IN ATTO

1 - Entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso, al riesame di tutte le situazioni in atto.-

2 - Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità di qualsiasi natura.-

3 - Entro il termine di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale dovrà produrre al Consiglio Comunale apposita, dettagliata relazione.

ART. 34

INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE

Ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale 30 Aprile 1991, n.10, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale, sono le unità operative la cui competenza è altresì la tenuta dell'albo di cui all'art. 22 della Legge 30.12.1991, n.412.

ART. 35

LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili :

a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;

b) le leggi regionali;

le leggi ed i regolamenti in materia.

ART. 36

PATROCINIO COMUNALE

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione

Comunale ad un'iniziativa, mediante il sostentamento delle spese di tipografia e pubbliche affissioni.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco, dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa e l'impegno a non usufruire altre sponsorizzazioni di privati, società, enti economici.-

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato, previa valutazione dell'istanza, tenendo conto dei seguenti criteri :

- A) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. di ampio interesse sociale;
- B) assenza di lucro;

La concessione del patrocinio comporta al richiedente l'obbligo di esporre nella parte iniziale dei manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura "con il patrocinio della Amministrazione Comunale di Sortino.

ART. 37

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo il rientro dell'autorità tutoria e la successiva pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio, a norma dell'art. 197 dell'O.EE.LL. e per quanto in contrasto, sostituisce le norme regolamentari precedentemente in vigore.-

Il presente verbale, previa lettura, viene sottoscritto in segno di conferma.

Il Consigliere Anziano SANZARO IL PRESIDENTE BUCCHERI V. Il Segretario Capo SALERNO
F.to F.to F.to

PUBBLICATA
ALLO
ALBO PRETORIO

21 FEB 1993

per giorni 1

L'Addetto

F.to BELLOMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione a fianco segnata certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questa Comune il giorno festivo 21 FEB 1993 successivo alla sua data e che non sono stati prodotti a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza municipale, il 22 FEB 1993 Il Segretario Capo

F.to SALERNO

Spazio riservato alle decisioni della C.P.C.

N. 6019 Div. _____

La Commissione Provinciale di Controllo

La C.P.C. nella seduta del 9-3-97

Letta ed esaminata la deliberazione in oggetto;

Visto l'art. 80 Ord. EE. LL. approvato con L.R. 15-3-1963, n. 16


DICHIARA

di non avere riscontrato in essa vizi di legittimità

Per copia conforme all'originale

Sortino, li 22.2.93

IL SEGRETARIO COMUNALE



Sortino, li 20 MAR 1993

p.c.c. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Francesco Consigliere